

Circolare n. 4 - fiscale
del 15.02.2024

Sommario

1. rottamazione quater: riapertura dei termini

- 1 -

Le prime tre rate della rottamazione quater, quelle di ottobre e novembre 2023 scadute lo scorso 18 dicembre, e la prossima prevista per il 28 febbraio 2024, potranno essere pagate mantenendo i benefici della definizione agevolata entro il 15 marzo 2024. Grazie ai 5 giorni di tolleranza, i versamenti delle 3 rate saranno considerati validi se effettuati entro il 20 marzo 2024. Entro la stessa data e fruendo sempre del meccanismo del lieve ritardo potranno essere corrisposte le prime due rate della definizione agevolata (scadenti il 31 gennaio e 28 febbraio 2024) da parte dei soggetti residenti nei comuni colpiti dall'alluvione dello scorso maggio 2023.

Questo è quanto previsto da un emendamento presentato dai relatori alla legge di conversione del decreto-legge Milleproroghe (il dl 215/2023) in commissione bilancio della Camera, che, di fatto, opera con un doppio meccanismo sui termini di pagamento delle rate della rottamazione quater attraverso una rimessione in termini dei contribuenti che non hanno versato le prime due rate ormai scadute ed una proroga invece di quella di prossima scadenza.

La riapertura dei termini delle rate non pagate della rottamazione quater priva di validità le azioni esecutive eventualmente intraprese medio tempore dall'agente della riscossione.

Remissione e proroga per la rottamazione quater

Con un emendamento, si vuole introdurre il differimento del termine di pagamento della prima e della seconda rata della "Rottamazione-quater" già scadute, al 15 marzo 2024, oltre il differimento della terza in scadenza a fine mese.

Quindi, le prime due rate della definizione delle cartelle previste originariamente scadenti il 31 ottobre ed il 30 novembre 2023, e già oggetto di (mini) proroga al 18 dicembre scorso, potranno essere corrisposte entro il 15 marzo 2024 senza che tale ritardo determini l'inefficacia della definizione agevolata.

Con tale meccanismo, quindi, si consente a coloro che attualmente risultano decaduti dai benefici della rottamazione di rientrare nell'istituto agevolato attraverso l'integrale pagamento delle rate pregresse.

È, inoltre, (necessariamente) prorogata sempre al 15 marzo la terza e successiva rata dei piani di dilazione il cui termine di pagamento è previsto per il prossimo 28 febbraio (4 marzo con i 5 giorni di lieve ritardo).

Valgono i 5 giorni di lieve inadempimento

Nell'emendamento è specificato che ai nuovi termini di scadenza si applicano le disposizioni del comma 244 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, ovvero che sono ritenuti validi e tempestivi i pagamenti effettuati entro i 5 giorni successivi il termine ordinario di versamento.

Dunque, essendo la nuova scadenza ordinaria fissata per il prossimo 15 marzo, l'ultima (effettiva) chiamata per pagare e non perdere i benefici della rottamazione è stabilita per il 20 marzo 2024.

È fondamentale che tale previsione sia stata esplicitata nella norma, a differenza di quanto avvenuto nell'ultima proroga, quella al 18 dicembre delle prime due rate. In quell'occasione, infatti, i 5 giorni di tolleranza non operavano, come poi anche segnalato dalla stessa agenzia delle entrate riscossione.

In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Al 15 marzo anche la rottamazione "alluvionati"

Le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 hanno fruito di una versione della rottamazione con termini differiti (per effetto dell'art. 1, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 61/2023) rispetto l'ordinaria definizione delle cartelle e primi pagamenti a partire dalla mensilità di gennaio 2024.

L'emendamento presentato, anche per questa casistica, prevede il meccanismo di rimessione in termini della rata scaduta il 31 gennaio scorso e proroga della rata il cui termine di versamento è previsto per il prossimo 28 febbraio.

Entrambi i pagamenti sono ritenuti validi se effettuati entro il 15 marzo 2024 con possibilità di applicazione del lieve ritardo di 5 giorni.

Cordiali saluti.
Gianluca Broglia